

24 Lug
2015

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

HOME › FISCO E CONTABILITÀ

Rendite, il Comune può impugnare davanti ai giudici fiscali

di Antonio Iovine

PDF

Cassazione - Sezioni Unite - Ordinanza 15201/2015

Il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario. Lo ha deciso la Corte di Cassazione – Sezioni civili unite – con l'ordinanza del 21 luglio 2015 n. 15201, delineando un cambio di indirizzo sulla partecipazione dell'ente alla procedura di accertamento della rendita.

Negli accertamenti Ici, spesso in passato i Comuni hanno impugnato alcune attribuzioni di rendite effettuate dall'ex agenzia del Territorio perché ritenute sperequate rispetto all'effettiva redditività del bene. Su questo tema l'orientamento giurisprudenziale di legittimità era rivolto a escludere la partecipazione del Comune al contenzioso, precisando che appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia instaurata dal Comune per far dichiarare illegittimi i provvedimenti di classamento di immobili che pregiudicano il suo diritto a imporre il pagamento dell'Ici.

I precedenti

Le Sezioni unite – sentenza n. 7526/2013 - affermarono che la giurisdizione tributaria non ricorre quando non sia in discussione l'obbligazione tributaria né il potere impositivo riconducibile allo schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. Nella

Cassazione n. 17054/2010, poi, si affermò che il Comune, relativamente ai fabbricati iscritti in catasto, deve applicare l'imposta comunale sugli immobili attenendosi ai criteri fissati nell'articolo 5, comma 2, Dlgs 504/1992, senza essere autonomamente legittimato all'impugnativa della rendita.

La sentenza di Cassazione 19872/2012, ancora, stabilì che legittimata a impugnare il classamento è solo l'agenzia del Territorio, non il Comune, mentre le Sezioni unite 675/2010, specificò che spetta alla giurisdizione amministrativa l'impugnazione proposta da un Comune avverso il provvedimento di classamento di un immobile e di attribuzione della rendita catastale emesso dall'Agenzia del Territorio, qualora si denunciino i vizi tipici previsti dagli articoli 2 e seguenti della legge 1034/1971.

Ma su questi temi la giurisprudenza di legittimità è in rapida e continua evoluzione, talché già la sentenza delle Sezioni unite 675/2010 riconobbe un interesse del Comune nelle controversie sul classamento o sulle rendite catastali degli immobili. Interesse poi divenuto legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale (Sezioni unite n. 18565).

Le controversie promosse dai singoli possessori

L'articolo 2, secondo comma, del Dlgs 546/1992 prevede che «appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

La Cassazione argomenta che l'inciso "controversie promosse dai singoli possessori", è da ritenersi irrilevante per individuare il giudice munito di giurisdizione, essendo da escludere che aver precisato soggetto "promotore" e oggetto della lite concorrano a quel fine. Ciò per tre ragioni.

Sul piano logico, se solo un soggetto può avere interesse a promuovere la giurisdizione tributaria, l'individuazione delle caratteristiche del soggetto "promotore" della controversia sarebbe superflua.

Sul piano della tecnica di redazione delle norme, in quanto il legislatore identifica sempre il giudice munito di giurisdizione (e i suoi limiti) in base a criteri di tipo oggettivo, e ricorrendo (anche) a quelli soggettivi solo in relazione a particolari giudizi e, pure in questo caso,

giammai con riferimento alle precipuità del soggetto che "promuove" la controversia, bensì solo con riguardo alle particolari caratteristiche di chi "subisce" l'azione promossa da altri.

Sul piano dell'interpretazione sistematica e letterale, è evidenziato il fatto che il giudice tributario sia quello adito dal contribuente non è l'effetto di una generale, precisa ed inequivoca opzione del legislatore in proposito, bensì solo la conseguenza in fatto della previsione di appartenenza alla giurisdizione tributaria delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e della previsione, tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, innanzitutto degli atti impositivi e di quelli ad essi equiparati.

Pertanto in una lettura letterale, logica e sistematica, nonché costituzionalmente orientata dell'articolo 2, secondo comma, del Dlgs 546/1992 deve escludersi che l'inciso "promosse dai singoli possessori" possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario.

Diversamente, il Comune non avrebbe alcuna possibilità di agire in giudizio a tutela del proprio interesse, e ciò in contrasto con l'articolo 24, comma primo, della Costituzione, oppure, mentre il contribuente può impugnare la rendita catastale ricorrendo al giudice tributario, il Comune deve invece rivolgersi al giudice amministrativo, con l'effetto di dilapidare un bene prezioso come la giurisdizione.

Incertezza del diritto

Si innesta, inoltre, l'effetto di compromettere la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, nonché la stessa funzionalità del processo, potendo intervenire sulla medesima questione decisioni contrastanti, irrimediabili. Ciò in quanto la possibilità di giudicati contrastanti nel nostro ordinamento viene considerata e "risolta" solo nell'ambito della medesima giurisdizione.

Pertanto, la Cassazione, escluso che l'inciso "promosse dai singoli possessori" sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione tributaria, statuisce che rientrano in quella anche le ipotesi in cui la rendita o l'atto di classamento siano impugate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente.

Si apre quindi, dirompente, un panorama operativo del tutto nuovo che necessita di importanti chiarimenti preliminari circa le modalità di notifica degli accertamenti catastali, anche ai Comuni, e dei relativi ricorsi, proprio nell'ottica della certezza del diritto, invocata dalla Corte di Cassazione come una delle motivazioni a supporto della decisione contenuta nell'ordinanza.